

IL GOVERNO DEL SUPERIORE E IL SUO CONSIGLIO

Dati canonici e rilettura spirituale

Introduzione

In questo studio vorrei trattare della relazione tra il Superiore¹ e il suo Consiglio – considerati sia a livello generale dell'Istituto, sia a quello più particolare delle comunità o gruppi inferiori come la Provincia, l'Ispettoria, la Regione, la comunità locale e particolare, o l'équipe apostolica, ecc. – secondo la *mens Ecclesiae*, soprattutto in vista di un più efficace servizio evangelico dell'autorità e del governo.

Circa questo tema si dà un convergere di temi e aspetti di vario tipo che, da una parte, devono essere distinti per metterli meglio a fuoco ed essere capiti nel loro specifico valore, ma, dall'altra parte, nel vissuto concreto devono essere integrati per un più autentico sviluppo della vita spirituale della comunità a

¹ Parlando del Superiore intendiamo riferirci anche alle Superiori degli Istituti di Vita Consacrata femminili. Sia riguardo a questo termine, come pure riguardo ad altri che facilmente il lettore saprà individuare, non ci avvaliamo del linguaggio inclusivo unicamente per non appesantire la lettura dell'articolo.

cui si fa riferimento (l'intero Istituto, la Provincia, la comunità locale, ecc.)².

² Tra gli studi che, soprattutto dal punto di vista canonico, in questi ultimi decenni hanno affrontato e approfondito il tema del *Superiore e il suo Consiglio*, ci sembrano particolarmente degni di attenzione i seguenti:

AA.VV., «Capitolo», in *Diccionario teológico de la vida consagrada*, Madrid 1989, 128-141; D.J. ANDRÉS, «De superiore eiusque consilio», *Commentarium pro Religiosis* 68 (1987) 408; M. AZEVEDO, «Discernement et élections dans les Instituts religieux», *Vie Consacrée* 59 (1987) 330-349; J. BEYER, «Risposte. Sul superiore e consiglio», *Vita Consacrata* 25 (1989) 62-65; V. DE PAOLIS, «An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio vel suo voto dirimere paritatem», *Periodica* 76 (1987) 413-446; V. DE PAOLIS, «I Superiori e i Consigli locali», *Consacrazione e Servizio* 33 (1984) 35-43; M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose», *Vita Consacrata* 21 (1985) 771-792; F.J. EGAÑA, «Consejo de IVCR», in *Diccionario de derecho canónico*, Madrid 1989, 160-161 e in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Milano 1993, 298-299; F.J. EGAÑA, «Superior religioso», in *Diccionario de derecho canónico*, Madrid 1989, 588-590 e in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Milano 1993, 1048-1051; P. ETSI, *Attività di Governo e prassi della consultazione negli Istituti di Vita Consacrata. Una lettura dei canoni 627 e 127 del Codice di Diritto Canonico*, Pont. Ateneo Ant., Roma 2001; E. GAMBARI, «Note al decreto della SC per i Religiosi sulla forma del governo ordinario negli Istituti, "Cum Superiores"», *Consacrazione e Servizio* 22 (1973) 149-156; A. GARDIN, «Il rapporto tra il Superiore generale e il suo Consiglio», *Informationes SCRIS* 29 (2003) 53-70; G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (c. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 225-272; A. GUTIÉRREZ, «De Superiore et consilio triplex quaestio», *Commentarium pro Religiosis* 53 (1972) 122-134; G. LESAGE, «Capitolo», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, II, 1975, 166-176; A. MONTAN, «Il superiore religioso, in forza del diritto proprio, può votare con il suo consiglio? Può dirimere la

Si possono, infatti, trattare i vari problemi *dal punto di vista canonico*, cioè dal punto di vista del Diritto universale espresso nel *CIC* e del diritto particolare espresso nelle Costituzioni, nella Regola di Vita o negli Ordinamenti e decreti vari di ciascun Istituto di Vita Consacrata: per esempio, ci si può interrogare sull'obbligo del Superiore di avvalersi dell'apporto del Consiglio, sulle questioni relative alla validità e liceità di atti giuridici posti dal Superiore senza la consultazione del Consiglio (o organo dello stesso tipo con altro nome) quando questa è prevista dalla legge canonica, sulla differenza tra consenso e parere o su quella tra potere consultivo e potere deliberativo, su un'eventuale necessità di voto da parte del Consiglio, sull'appartenenza o meno del Superiore al Consiglio come membro di esso, sulla capacità del Superiore di dirimere una questione in caso di parità di voti nel Consiglio, sulla determinazione del numero dei consultori e sulle modalità della loro designazione, ecc.

Con questi problemi più propriamente giuridici e canonici (anche se non solo tali), si intrecciano *questioni più propriamente teologiche/ecclesiologiche*. Penso che abbiano relazioni dirette con il nostro tema del rapporto tra Superiore e il suo Consiglio negli Istituti di Vita Consacrata i temi del *consigliare* e del *comunicare nella Chiesa*³ e, più oltre, quelli

parità?», *Vita Consacrata* 27 (1991) 177-182; Y. SUGAWARA, *Governo e doveri dei Superiori*, Appunti personali dattiloscritti, Roma 2003, 1-12; F.J. URRUTIA, «Superior paritatem suffragiorum in suo consilio de qua in can. 127 §1 dirimere non potest», *Periodica* 76 (1987) 183-188.

³ Cf., per esempio, C.M. MARTINI, «Il Consigliare nella Chiesa», *Ambrosius* 65 (1989) 237-248.

più globali e comprensivi della *corresponsabilità*, della *partecipazione* e, soprattutto, della *comunione/missione* nella Chiesa.

Infine mi sembra di notare che in questa nostra questione entrino pure importanti e, io direi, decisivi *aspetti psicologici e spirituali*: essi non riguardano solo gli atteggiamenti antropologici di fondo e le virtù che si richiedono per vivere bene questi temi ecclesiologici nel Consiglio da parte dei consiglieri o dell'autorità nei riguardi del Consiglio (p. es. la capacità di farsi carico degli altri e della comunità, la capacità di discernere e di esercitare la prudenza, la capacità di relazionarsi e di comunicare all'interno del Consiglio e con l'Autorità, ecc.), ma hanno anche attinenza più diretta con la natura stessa di questo organismo, che chiamiamo Consiglio, visto nella sua relazione con il governo spirituale del Superiore, e, soprattutto, come vedremo, con il dono del consiglio e del discernimento spirituale.

Tuttavia ci dobbiamo ricordare che la prospettiva spirituale non va confusa con un modo di vedere i problemi spiritualistico, distaccato, come se la vita spirituale fosse solo una realtà isolata e separata. Perciò "metterci in una prospettiva spirituale" non vuol dire che possiamo allora tranquillamente "bypassare" e ignorare i dati canonici, le prescrizioni del diritto sia generale che particolare, e gli approfondimenti teologici ed ecclesiologici in particolare. Alla vera spiritualità diritto canonico e ecclesiologia non sono di impedimento, anzi ne sono il sostegno e la base imprescindibile, perché ad essa offrono il quadro in cui incarnarsi ed esprimersi. Rispetto ai dati canonici ed ecclesiologici la prospettiva spirituale non si pone come un settore separato o giustapposto, bensì come dimensione e visione sintetica di

tutti gli elementi nella luce della fede e del cammino verso la santità o, meglio, verso una “più piena” comunione con Cristo sotto l’azione dello Spirito Santo. Pertanto il mio intento è quello di tentare di operare una lettura sapienziale e spirituale, unitaria e sintetica, dei dati del diritto, a partire dalla natura di quella realtà che chiamiamo Consiglio del Superiore e che può avere altre denominazioni (collegio, gruppo di persone, ecc.), facendo, tuttavia, le debite proporzioni perché non tutte queste analoghe realtà hanno la stessa natura.

Da questo si potrà comprendere l’articolazione del presente studio in due punti principali: nel *primo* faremo riferimento soprattutto ai dati positivi del diritto cercando di analizzarli il più attentamente possibile; nel *secondo* cercheremo di dare un’interpretazione esistenziale di questi dati e di farne una rilettura in chiave spirituale e sintetica.

1. Dati positivi da dover tenere presente

1.1 Alcune premesse generali

Prima di addentrarci nei dati più analitici che ci sono offerti dal diritto canonico, mi sembra necessario dire una parola a riguardo di alcune questioni in generale, soprattutto circa quella del rapporto tra diritto universale e diritto specifico di ogni Congregazione, naturalmente non in astratto ma sempre in riferimento alla questione del Superiore e del suo Consiglio.

La struttura di governo di un Istituto di Vita Consacrata – e la nostra questione ha senza dubbio attinenza in un certo modo con quanto si riferisce alla struttura di governo – riflette il carisma di fondazio-

ne dell'Istituto medesimo. Pertanto, toccare e cambiare la struttura di governo può risultare molto pericoloso, perché si possono portare ferite al carisma stesso dell'Istituto. Questo ci fa capire quanto sia difficile e delicato da parte della Chiesa il legiferare intorno a questa materia e perché essa rimandi il più possibile al diritto particolare. Se da una parte essa deve avere criteri in base ai quali discernere per approvare o difendere il carisma fondazionale di ciascun Istituto, da un'altra parte non è pensabile una troppo severa e ristretta legislazione, che potrebbe o mortificare il carisma dell'Istituto e, conseguentemente, lo sviluppo spirituale dei suoi membri e di quanti Dio chiama a vivere tale dono specifico, oppure indurre ad una trasgressione o minore stima della legislazione della Chiesa, che spingerebbe sempre più verso un "carismaticismo" o "soggettivismo" non solo personale ma anche corporativo. Per questo si devono considerare seriamente le prescrizioni canoniche, ma, allo stesso tempo, non si devono considerare "privilegi" nel senso peggiore del termine quelle eccezioni che la Chiesa ammette: questi cosiddetti privilegi sono piuttosto una questione di rispetto nei riguardi del carisma debitamente riconosciuto. Questo, anche per quanto riguarda la nostra materia, permette di giustificare differenze e difformità del diritto particolare rispetto a determinazioni del diritto universale. Naturalmente si esigerà una specifica approvazione da parte della S. Sede in considerazione della struttura particolare di governo dell'Istituto richiesta dal suo stesso carisma⁴. Non po-

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (c. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 242-243.

tendosi, evidentemente, conoscere i carismi di tutti gli Istituti e le Costituzioni di ciascuna di esse, è molto probabile che quanto verrà detto appaia ad alcuni un vestito un po' stretto. Questa impressione, tuttavia, potrebbe essere determinata anche dalla percezione della necessità di una certa conversione, che facilmente non è sempre gradita.

I canoni ai quali farò riferimento sono i cc. 127, 627 e 633. Il primo, il c. 127⁵, riguarda più in generale la necessità del ricorso, da parte di un Superiore⁶,

⁵ Can. 127: «§1. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del c. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti.

§2. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:

1° se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;

2° se si esige il consiglio, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.

§3. Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore».

⁶ Qui il termine "Superiore" non si riferisce solamente in senso stretto al Superiore in un Istituto di Vita Consacrata, ma più genericamente alla persona che nella Chiesa esercita un'autorità o una funzione di direzione o amministrazione.

al consenso o al consiglio di un *collegium vel personarum coetus*⁷ in ordine al processo di formazione della sua decisione e alla validità della posizione di atti giuridici; gli altri due, i cc. 627⁸ e 633⁹, riguardano più strettamente la nostra questione e il Consiglio negli Istituti di Vita Consacrata.

1.2 I Consigli dopo il Vaticano II

Dopo il Vaticano II il tema dei Consigli negli Istituti di Vita Consacrata è letteralmente esploso. Per promuovere una sempre maggiore partecipazione abbiamo assistito in questi ultimi 35-40 anni ad una molteplicità di studi per rinnovare le strutture di governo dei nostri Istituti in modo tale da contenere meglio il vino nuovo dello spirito del Concilio. C'è stato un pullulare di studi, di progetti, di organigram-

⁷ Per *collegium vel coetus personarum* non si fa riferimento allo specifico Consiglio di cui parliamo ora noi relativamente agli Istituti di VC, ma a qualcosa di più ampio e generale.

⁸ Can. 627: «§1. I Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio siano tenuti a valersi della sua opera.

§2. Oltre ai casi stabiliti dal diritto universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso oppure il consiglio, a norma del c. 127».

⁹ Can. 633: «§1. Gli organismi di partecipazione o di consultazione adempiano fedelmente la funzione loro affidata a norma del diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in vista del bene dell'intero istituto o della comunità.

§2. Nell'istituire e nel servirsi di questi mezzi di partecipazione e di consultazione si proceda con saggia discrezione e il loro modo di agire sia conforme all'indole e alle finalità dell'istituto».

mi, di consulte della base per mettere meglio a fuoco la natura dei consigli, la loro composizione, i loro poteri e i compiti dei singoli consultori (o assistenti secondo la diversa terminologia propria dei diversi Istituti); si è a lungo studiato come rinnovare la procedura di elezione dei Superiori e dei Consiglieri; si sono cercate delle "ricette" per dosare bene, secondo un armonico equilibrio corrispondente al carisma di ciascun Istituto, i valori in gioco: partecipazione, corresponsabilità, libertà, efficienza apostolica e testimonianza di autenticità di Vita Consacrata, collegialità, sussidiarietà, decentramento, ecc.

Abbiamo, pertanto, assistito in questo post-concilio ad un moltiplicarsi di nuovi tipi di Consigli: ai più tradizionali Consigli Generali, Provinciali o locali, ai Capitoli o Congregazioni Generali Provinciali o locali, ecco apparire i Consigli di Congregazione, di Provincia o di Regione, i Consigli allargati, Riunioni di comunità per una consultazione della base, ecc. Per di più, non raramente, si sono attribuiti a questi nuovi organismi compiti con funzione di governo collegiale più propria del governo straordinario dei Capitoli o Congregazioni Generali.

Di fronte a questo pullulare di nuovi organismi, talvolta si potrebbe avere l'impressione che con troppa facilità i sociologi l'abbiano fatta da padroni, impostando l'Istituto o la Congregazione e le singole sotto unità (Province, Ispettorie, Regioni, Comunità locali, ecc.) o tracciando la figura del Superiore a tutti i livelli secondo modelli attinti dalla società civile o dal convivere sociale tra uomini. Dobbiamo accettare e confessare che c'è il pericolo di dimenticare che una Congregazione Religiosa, prima di essere un gruppo umano comune, è «l'insieme strutturato formato da religiosi che fanno appello ad un

medesimo evento spirituale»¹⁰. Essa è una realtà spirituale nel senso forte e specifico della parola, quando essa è letta in riferimento allo Spirito Santo. È una realtà carismatica, è un corpo vivo, organico, animato da un principio vitale che l'organizza, gli dà unità, lo regola e lo governa per essere sviluppato e conservato. Accanto allo Spirito Santo, dato che si tratta di un corpo organico e visibile, c'è anche il governo umano che, prima di essere una "struttura" che può essere configurata in un organigramma, esso è l'insieme di tutte quelle azioni, relazioni e movimenti della vita della Congregazione convergenti verso il buon funzionamento del corpo e la realizzazione dei suoi singoli membri.

1.3 *Il Governo*

Il "governare" può essere inteso in due modi: 1) come promozione del bene comune e come tale è di tutti, ossia tutti i membri sono invitati (e io direi obbligati) ad attuarlo come soggetti operanti; 2) come quella specifica azione di quanti sono preposti alla guida del corpo intero della Congregazione o di entità più particolari (Provincia, Regione, Comunità locale, gruppo particolare di lavoro, ecc.) e in ordine al bene di tutti ricevono autorità e poteri. Vedremo più avanti le conseguenze di questa importante distinzione.

Per il momento accontentiamoci solo di svestirci da modelli di governo democratici o monarchici e fissiamo bene nella mente:

¹⁰ M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo» (cf. nt. 2), 776.

– «Che l'autorità del Superiore è personale, non collegiale, anche se possono essere collegiali alcune modalità di decisione previste dal diritto»¹¹ e rimane l'obbligo per il Superiore di avvalersi dell'apporto del Consiglio (c. 627 §1). Il fatto che questa norma venga diretta al solo Superiore indirettamente conferma una volta di più la distinzione tra Superiore e Consiglio e che, salvo sempre un migliore giudizio¹², l'autorità del Superiore non può essere spostata su alcuna altra persona fisica o morale, neppure sui suoi più stretti collaboratori come sono i Consiglieri¹³;

– che i Consiglieri non sono dei “superiori” e, parallelamente, che il consiglio non è un organo di governo inteso nel secondo senso, ma solo di collaborazione al governo del Superiore¹⁴, eccetto i casi

¹¹ Cf. A. GARDIN, «Il rapporto» (cf. nt. 2), 53.

¹² Teniamo presente, anche se non ci sembra di dividerlo, il parere di J. Torres che nell'analisi del c. 627 non solo indirettamente insinua («[...] il canone non considera direttamente il consiglio *come* “*équipe di governo*”»), ma esplicitamente afferma che «nelle costituzioni e direttori degli istituti la *partecipazione dei consultori all'esercizio del servizio dell'autorità* è molto più ampia e complessa, avendo frequentemente *vera potestà delegata dal Superiore* nei diversi settori in cui è diviso il servizio dell'autorità religiosa». J. TORRES, *Commentario ai canoni 607-709. Gli Istituti Religiosi, pro manuscripto*, Roma 1983-1985, 28. Le sottolineature sono nostre.

¹³ Cf. P. ETSI, *Attività di governo* (cf. nt. 2), 69-70.

¹⁴ Cf. Decreto *Experimenta* (2 febbraio 1972), AAS 64 (1972) 393-394: Al dubbio se, contro il c. 516 del CIC 1917, si possa ammettere il governo collegiale ordinario ed esclusivo sia per tutto l'Istituto religioso, sia per la Provincia, sia per ogni singola casa, in modo che il Superiore, se vi è, sia un mero esecutore, la risposta è negativa: non è lecito introdurre un si-

in cui è previsto un'azione di governo collegiale. Unico caso previsto dal CIC, in cui si dà un potere collegiale e in cui il Consiglio non agisce da organo consultivo, ma da organo deliberante come organo di governo inteso in senso stretto, è quello delle dimissioni di un religioso (c. 699)¹⁵;

– che il governo, qualunque sia il modo in cui venga esercitato, sempre, anche e soprattutto nel caso del suo esercizio da parte dell'autorità, deve essere visto come un servizio evangelico e spirituale;

– che nella vita delle Congregazioni, non diversamente da come avviene nella realtà “Chiesa”, si deve dare un'integrazione tra *le istanze e la dimensione “verticale”*, dall'alto al basso e raffigurabili nello schema del triangolo o della piramidi che pone l'ac-

stema di governo quale la domanda lo configura. Ordinariamente il Consiglio non delibera, non decide: questo è solo del Superiore.

¹⁵ Mi sembra pertanto fondamentale la distinzione tra il Consiglio quando agisce come *coetus* (e quindi agisce formalmente in quanto Consiglio) e il Consiglio quando agisce come “*collegium*”. Credo che la mancata chiarezza su questo punto sia all'origine della confusione tra “*voto deliberativo*” e “*consenso*”: nel caso del consenso il Consiglio non delibera nulla, ma semplicemente permette o impedisce al Superiore di agire, al quale solo spetta la decisione; nel caso del voto deliberativo il Consiglio avrebbe la potestà di decidere come organo di governo dotato di autorità, al pari del Superiore che al massimo del Consiglio (che agirebbe da *Collegium*) avrebbe solo la presidenza. La *mens Ecclesiae* circa la distinzione tra *consenso* e *voto deliberativo* appare chiara dalla distinzione all'interno del Codice tra il canone 699, in cui si tratta delle dimissioni del religioso (unico caso in cui si parla di *procedura collegiale* con votazione segreta) e i canoni 638 §1, 647 §1 e §2, 665 §1, 684 §1, 686 §1 e §2, 688 §2, 690, 703 (i dieci casi in cui è richiesto il *consenso* del Consiglio).

cento sui poteri gerarchici del papa, del Vescovo, del parroco e dei superiori ai diversi livelli, e *le istanze e la dimensione "orizzontale"* raffigurabili nello schema del cerchio e della sfera che pongono l'accento sulla partecipazione, sulla comunione o comunionalità, che sono più proprie del Concilio, dei Sinodi, dei Capitoli o Congregazioni Generali, del Consiglio generale o di quello dei superiori subordinati, sia quando si pone come *Collegio* con la partecipazione alla decisione da parte dei consiglieri con voto deliberativo sia quando si pone come *Coetus* o come Consiglio in quanto tale e i consiglieri vi partecipano con il consenso o il parere, e anche di tutti i religiosi quando collaborano con il Superiore per l'animazione del corpo universale fino ai livelli più particolari¹⁶.

1.4 *Il Consiglio e il Superiore*

Si impone a questo punto precisare ulteriormente che cosa intendiamo per "Consiglio" e che cosa intendiamo per "Superiore": sono i due termini del nostro titolo.

Per *Consiglio*, del quale al c. 627 si ricorda la necessità, si intende il gruppo di definitori, di assistenti, di consiglieri, di consultori secondo le diverse terminologie in uso presso le differenti Congregazioni e Ordini. Tuttavia, a proposito della sua natura, bisogna riconoscere che oggi non c'è una visione condivisa circa tutti i punti tra i canonisti stessi. Anzi, soprattutto circa alcuni particolari, essi si trovano a discutere animatamente tra di loro.

¹⁶ Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, «Le strutture di governo» (cf. nt. 2), 777-778.

Potremmo polarizzare la nostra riflessione partendo da tre interrogativi che fundamentalmente riguardano la posizione del Superiore rispetto al Consiglio:

- il Superiore fa parte del Consiglio? Si può dire che ne sia membro?
- Ha diritto di voto?
- Può dirimere la parità di voti sorta in Consiglio?

Di fatto, possiamo fundamentalmente distinguere due casi o posizioni chiaramente contrapposte.

Primo caso: il Superiore non fa parte del Consiglio e non si può dire che ne sia membro. Opportunamente si parla di “Consiglio del Superiore” o del “Superiore e il suo Consiglio”. In questo caso il Consiglio è “l’insieme formato dai consultori” (o altrimenti detti “definitori”, “assistenti”, “consiglieri”, talora anche “visitatori”, ecc. secondo i diversi Istituti) e il Superiore sta di fronte ad esso. “Consiglio” e “Superiore” sono due realtà o, meglio, due soggetti distinti che «non si fondono insieme diventando un’ autorità collegiale, né il Superiore viene “assorbito” nel Consiglio»¹⁷.

Secondo caso: il Consiglio è “l’insieme costituito dal Superiore e dai Consiglieri”. Talora ci si esprime chiaramente ed esplicitamente dicendo: «Il Superiore e i Consiglieri formano *insieme* il Consiglio». Troviamo questa posizione espressa implicitamente anche in annuari di Istituti o di Province di alcune Congregazioni, dove il Superiore è collocato insieme ai consiglieri sotto il titolo “Consiglio Generale” o, rispettivamente, “Consiglio Provinciale”.

¹⁷ A. GARDIN, «Il rapporto» (cf. nt. 2), 56.

Da un punto di vista strettamente canonico, cioè in base alla sola lettera del Codice di Diritto Canonico, sembrerebbe che non ci siano dubbi: il c. 127 è chiaro nel presentare la persona giuridica o il gruppo di persone come distinti dallo stesso Superiore che chiede il consenso. Concretamente è valido il 1° Caso, mentre sembra non esserci spazi per il 2° Caso. In caso contrario e se non si vuole ammettere un governo collegiale, il Superiore sarebbe consigliere di se stesso! La funzione del collegio o gruppo di cui al c. 127 non è quella di decidere attraverso un voto, ma di aiutare il Superiore nel processo di maturazione della sua decisione: le volontà del Superiore e del gruppo dei consiglieri sembrano avere oggetti chiaramente distinti. Pertanto mi sembra che venga risolto in radice, con una risposta negativa, l'interrogativo 2) sopra riportato, cioè se il Superiore abbia diritto di voto. Verrebbe da rispondere "*nego suppositum*", perché quest'interrogativo si pone solo nel 2° Caso. Il Superiore non può concorrere a formare la maggioranza, perché non appartiene allo stesso collegio o gruppo di persone dal quale deve avere il consenso o il parere per poter porre il suo atto giuridico validamente. Del resto, che il Superiore non abbia diritto di dare il suo voto con gli altri, neppure per dirimere la parità dei voti, è attestato da un'interpretazione autentica della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC del 5 luglio 1985, due anni dopo la promulgazione del Codice attuale¹⁸.

¹⁸ Risposta della Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice, AAS 77 (1985) 771. Cf. J. BEYER «Risposte» (cf. nt. 2), 62-65.

Tuttavia, non si può proprio dire che il 2° Caso sia totalmente rifiutato, anzi ci sono dati storici inconfutabili che ci dicono che esso è avallato. Infatti, persino dopo questo documento interpretativo del canone 127, la Santa Sede ha continuato ad approvare Costituzioni che conferiscono al Superiore il diritto di voto e lo considerano membro del Consiglio stesso, quindi non tenendo conto del c. 127 §1. Alcuni illustri autori ritengono che possa darsi il caso che il Superiore religioso, in forza del diritto proprio, possa votare con il suo Consiglio e possa anche dirimere la parità dei voti¹⁹.

È vero che ogni Istituto di VC e ogni Società di Vita Apostolica ha un proprio carisma che deve essere gelosamente custodito e promosso e che, siccome questo si manifesta nella forma di governo, in forza del c. 586 §1 «è riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo»; *è vero, conseguentemente, che* anche la figura giuridica del Consiglio deve riflettere l'indole propria dell'Istituto e dipende dal suo carisma; *è vero che* la Sede Apostolica e il vescovo diocesano devono approvare tale carisma senza schiacciarlo e ferirlo; *ma è anche vero che* non si può non tener conto del

¹⁹ Per esempio R.P. GAMBARI, *I religiosi nel Nuovo Codice*, Milano 1986, 170-176; J. TORRES, «Interpretazione autentica dei canoni riguardanti la vita consacrata. Commento», *Informationes SCRIS* 14 (1988) 277-281; ID., *Il Governo degli Istituti. Superiori e Consigli. Commentario ai canoni 617-630*, Roma 1995-1996, 55-59; V. DE PAOLIS, «An possit Superior religiosus suffragium ferre» (cf. nt. 2), 413-446; M. DORTEL-CLAUDOT, *De Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae*, Ed. PUG, Roma 1995, 144-147.

c. 627 §2 che determina non solo che il diritto proprio può stabilire, oltre i casi previsti dal diritto universale, altri casi che richiedano il consenso o il parere del Consiglio, ma anche che in ogni caso si deve procedere a norma del c. 127. Si noti che questa è l'unica volta in tutto il CIC in cui il c. 127 è espressamente richiamato dal legislatore: è evidente, come fa notare G. Ghirlanda²⁰, la volontà del legislatore «di sottomettere almeno di regola, i Consigli dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica alla disciplina del c. 127». La prassi della Sede Apostolica che continua ad approvare Costituzioni che conferiscono al Superiore il diritto di voto e lo considerano membro del Consiglio stesso, mi sembra che deroghi all'autentica interpretazione della Pontificia Commissione del 5 luglio 1985 e faciliti il governo collegiale che, per altro, essa stessa rifiuta²¹.

Infatti, se da una parte la Chiesa fa obbligo che, senza eccezione alcuna, ogni vero e canonico Superiore deve avere un Consiglio che lo aiuti nel suo governo come organismo di partecipazione e di consultazione di cui egli deve avvalersi nell'esercizio del suo ufficio²², dall'altra essa stessa, come già sopra

²⁰ G. GHIRLANDA, «Atto giuridico» (cf. nt. 2), 243-244.

²¹ A scanso di equivoci si tenga presente che "governo collegiale" non è sinonimo di "governo capitolare": anche gli Istituti (p. es. quelli monastici) a regime capitolare, devono avere un governo personale del Superiore, senza che lo si riduca ad essere semplice esecutore di quanto determinato in Capitolo.

²² Cf. il c. 627 §1: «I Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera».

accennato, non considera il Consiglio come un organismo di governo strettamente detto, ma piuttosto di collaborazione al governo, né considera i consiglieri come Superiori ed esclude in maniera netta un «governo collegiale ordinario ed esclusivo sia per tutto l'Istituto, sia per la Provincia, sia per ogni singola casa, in modo che il Superiore, se vi è, sia un mero esecutore»²³. Soprattutto nel primo post-concilio abbiamo assistito ad una reazione contro l'autoritarismo e il personalismo di certi Superiori, reazione che ha portato alla soppressione della figura stessa e del ruolo del Superiore, con conseguente vuoto di autorità e di responsabilità. Sarebbe stato molto più utile ed efficace, invece, combattere i difetti attraverso la promozione di un governo spirituale che necessita di un'apertura di coscienza e di una relazione profonda personale tra superiore e suddito, impossibile a realizzarsi nella situazione di un governo collegiale. Anzi, questo modo di governare collegialmente ha di fatto portato un indurimento legale, che ha reso più difficile l'attuazione di un'autentica e profonda partecipazione, corresponsabilità e sussidiarietà. Il CIC suggerisce, a mio modo di vedere, *una visione più spirituale del governo* di quella di certi canonisti o teologi spirituali che, per eliminare l'inconveniente di Consigli bloccati, pensano di attribuire il voto al Superiore, almeno per dirimere la parità, oppure, pensando di essere progressisti, invocano, come migliore per la vita religiosa, perché attualmente più conforme allo spirito dei nostri tempi, un governo di

²³ Decreto *Esperimenta* del 2 febbraio 1972, circa il punto del governo ordinario, AAS 64 (1972) 393-394.

tipo collegiale. Perché dico che si tratta di una “visione più spirituale”?

Perché ha il coraggio di non mettere gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica al rimorchio della situazione sociologica dell'oggi: un governo collegiale diventa più facilmente burocratico e capace di schiacciare la persona²⁴, e, come si verifica spesso, quando sono in tanti a governare, nessuno decide e ognuno può più facilmente fare i propri comodi.

Perché, soprattutto, ha l'umiltà di non voler risolvere in maniera strettamente canonica, con soli strumenti canonici, questioni anche e, forse, soprattutto spirituali, che richiedono, da parte di ciascun individuo, una riflessione nella preghiera e l'attuazione dello spirito di comunione, proprio del Vaticano II, che richiede a ciascuno uno sforzo e un impegno ascetico al di là di una quadratura puramente tecnica di dati legislativi. In fondo è il CIC stesso a rinviare, con la sua accentuazione del carattere personale del governo, agli approfondimenti di teologia spirituale che cercheremo di chiarificare ora nel secondo punto, come del resto dovrebbe essere il retto senso della spiritualità e della ricerca autentica della volontà di Dio per promuovere il bene delle comunità e dei singoli ad indurci a far riferimento ai dati canonici.

Perché, se nei consultori è assente la mortificazione della sete del potere, il Consiglio tendenzialmente sarà teso a “gonfiare” il suo ruolo, a ridurre il Superiore a semplice esecutore della sua volontà, a

²⁴ «Ciò che può apparire più democratico si può rivelare più oppressivo della persona». G. GHIRLANDA, «Atto giuridico» (cf. nt. 2), 247.

costringerlo a venir meno a quella riservatezza e discrezione, per non dire obbligo del segreto, derivanti dal fatto che il suo rapporto con il suddito non dovrebbe essere semplicemente formale e burocratico, ma – come sarebbe augurabile – sempre più personale e spirituale²⁵. D'altra parte, tuttavia, se nel Superiore c'è mancanza di umiltà, sete di decisione, spirito interventista e decisionista non ben purificato, il Consiglio sarà per lui una realtà sopportata e non un aiuto ricercato, oppure una realtà solo sulla carta che si cerca di convocare sempre di meno, perché i necessari aiuti e consigli sono cercati e trovati altrove, presso gli amici piuttosto che presso le persone che il Capitolo o la Congregazione Generale gli ha affidato. Sempre di meno, conseguentemente, egli sarà informato con esattezza e con la maggiore completezza di dati possibile e, Dio non voglia, il Consiglio, sempre meno ascoltato, potrebbe diventare per lui quasi un nemico²⁶.

2. Rilettura in chiave spirituale e sintetica dei diversi dati

2.1 Varie chiavi di lettura

In questa secondo punto cercheremo di fare una rilettura dei dati che abbiamo appreso nel primo. Molteplici possono essere le chiavi di rilettura spirituale di questi dati relativi al rapporto tra il Superiore e il suo Consiglio. Ne indichiamo tre, anche se

²⁵ Cf. A. GARDIN, «Il rapporto» (cf. nt. 2), 59-60.

²⁶ Cf. A. GARDIN, «Il rapporto» (cf. nt. 2), 61-67.

poi, di fatto, possono essere viste come complementari e sarebbe bene integrarle tra loro.

– La prima ha come punto forte o parola chiave la *comunione* nella Chiesa. Mi sembra che sia questa la via seguita per esempio da G. Ghirlanda nei suoi studi e in particolare nell'articolo sopra citato, al quale fondamentalmente rinvio²⁷. Qui mi accontento solo di dire che egli evidenzia il senso ecclesiale della questione e considera il rapporto tra Superiore e Consiglio nella luce del tipo di *comunione* esistente nella Chiesa e affermato con chiarezza dal Vaticano II. Bisogna superare la logica della contrapposizione tra Superiore e Consiglio, senza, però, cadere in un annullamento della distinzione tra questi due soggetti operanti per il bene della Congregazione e dei singoli suoi membri. È la comunione stessa, vigente nella Chiesa e strutturante la Chiesa stessa, ad esigere un'unità nella diversità. "comunione", "corresponsabilità", "partecipazione", "solidarietà": ecco alcuni temi fondamentali per approfondire, in una linea spirituale conciliare, i dati che il CIC ci offre per cogliere la vera natura del Consiglio, in modo che esso possa attuarsi secondo i desideri della Chiesa per il bene del corpo intero o della comunità, e per il progresso nello Spirito e la santificazione dei singoli membri. Ponendosi in questa luce, sarà più facile integrare e cogliere il significato profondo di tante disposizioni del CIC, mettere meglio a punto il rapporto tra diritto proprio e diritto universale, e valutare la prassi della Sede Apostolica che sembra contraddire prese di posizioni dello stesso CIC o della Commissione per l'interpretazione del Codice.

²⁷ G. GHIRLANDA, «Atto giuridico» (cf. nt. 2), 247.

– Una seconda via o chiave di lettura per approfondire il tema del rapporto tra Superiore e Consiglio, è lo sviluppo del tema del *consigliare nella Chiesa* nella luce del tema più vasto del *comunicare nella Chiesa*. Per un utile approfondimento di questo tema, rinvio all'articolo già sopra citato del Cardinale Martini²⁸. Anche su questa via di approfondimento non voglio attardarmi.

– La terza via che vorrei, invece, percorrere un poco è quella che cerca di inquadrare tutta la questione del rapporto tra il Superiore e il suo Consiglio nel tema più generale del *governo spirituale* – e questo, a sua volta, nella luce del tema del “discernimento spirituale comunitario” –, e di riprendere in esso sia la prospettiva della *comunionalit  o senso della comunione nella Chiesa* di Ghirlanda, sia quella del *consigliare nella Chiesa* del Card. Martini.

2.2 *Il governo spirituale*

Per la comprensione del *governo spirituale*   certamente di aiuto mostrare come esso si possa attuare concretamente nella dinamica della maturazione di una decisione presa attraverso un processo di discernimento spirituale. Perch  sia spirituale, la decisione di governo deve maturare in una dinamica di discernimento. Si d  una stretta relazione tra il governo del Superiore e la dinamica dell'elezione²⁹. Come una

²⁸ C.M. MARTINI, «Il Consigliare nella Chiesa» (cf. nt. 3), 237-248.

²⁹ Cf. M. COSTA, «Din mica de elecci n y Gobierno en las Constituciones de la Compa  a de Jes s», in *Ejercicios – Constituciones; unidad vital*, Bilbao 1975, 57-101. Intendiamo il

qualunque decisione presa attraverso un processo di discernimento spirituale, anche il governo del Superiore può essere visto come un'*operazione* che matura secondo determinati ritmi e linee di forza, a partire e avvalendosi dell'aiuto di *dati e contenuti* di vario genere, di valore e di significato diversi (storici, giuridici, teologici, spirituali, ecc.), e nella quale intervengono varie *persone* (nel nostro caso – oltre lo Spirito Santo, il Superiore e il suddito – anche i membri del Consiglio) e che presuppone un determinato *clima e ambiente* spirituale. Possiamo raffigurare il processo di maturazione di una decisione di governo del Superiore, avvalendoci dello schema del “sentire/discernere/decidere”, fondamentale per l'approfondimento del tema del discernimento e dell'elezione³⁰, facendo in modo corrispondente riferimento alla struttura antropologica delle tre potenze della “memoria – intelletto – volontà/libertà” e alla dialettica “esperienza – riflessione – luce dall'Alto – esperienza”: al momento (o tappa, o *punto 1*) del sentire corrisponde il tempo della memoria e dell'esperienza; al momento (o tappa, o *punto 2*) del discernere, inteso in senso proprio e preciso, corrisponde il tempo dell'intelletto e della riflessione; e al momento (o tappa, o *punto 3*) della decisione corrisponde il tempo della volontà o, meglio, della libertà che, illuminata dalla luce dall'Alto dello

termine “elezione” nel significato che assume negli *Esercizi Spirituali* di Ignazio di Loyola, cioè come la libera scelta della volontà di Dio conosciuta e amata nell'*hic et nunc* della storia concreta a riguardo di una singola persona oppure di un gruppo o comunità.

³⁰ Cf. M. COSTA, *Sentire, Giudicare e Scegliere nello Spirito*, Roma 1995.

Spirito che accompagna tutto il cammino, sceglie quell'azione concreta che dovrà nuovamente riportare all'esperienza (tappa o *punto 4*).

Le forze del Superiore, proprio perché persona singola e limitata, sono impari ad assolvere da sole tutto il processo di governo. Il punto più delicato è *il terzo punto*, quello della decisione da prendere, dell'elezione, al quale sono ordinati i primi due e che si presuppone all'ultimo e quarto punto, quello dell'azione di governo da praticare. È giusto che questo momento della *decision taking* sia riservato al Superiore. Per gli altri momenti, sia quello della formazione della decisione o *decision making* (*punto 1* – del sentire o della memoria e *punto 2* – del discernere o dell'intelletto), sia quello dell'esecuzione della decisione (*punto 4*), egli ha bisogno di farsi aiutare: il compito della memoria (o meglio di aiutarlo nella memoria) è affidato soprattutto al Segretario; il compito dell'intelletto (o meglio ad aiutarlo nell'intelletto e a discernere) è affidato soprattutto ai consiglieri, al Consiglio ecc.; il compito di aiutarlo nell'esecuzione è affidato al procuratore o ai vari subordinati ufficiali. Se è vero che è a lui, al Superiore, che fondamentalmente compete prendere la decisione ed esplicare, pertanto, la funzione che nella persona umana spetta alla volontà/libertà, non è meno vero che la volontà umana ordinata retta-mente non si muove se non è mossa o almeno illuminata, anche se non determinata, dall'intelletto. Il Superiore che volesse governare senza l'aiuto del Consiglio cadrebbe nel volontarismo, che tradotto in termini di governo dovremmo chiamare autoritarismo; se, invece, all'opposto si facesse sempre determinare dai consiglieri e dal Consiglio, scadendo in un tipo di governo abitualmente collegiale, rinunciarebbe alla sua libertà e cadrebbe in un governo razionalisti-

co che impedirebbe la dimensione personale del suo governo, ridisegnandolo non secondo lo Spirito, ma secondo le forze dal basso, le quali finiscono più facilmente per schiacciare il suddito. Infatti, essendo impensabile che il suddito possa aprirsi in profondità con tutti i membri del Consiglio, la decisione di governo che lo riguarderebbe potrebbe non tenere conto sufficientemente dei dati personali attraverso anche i quali Dio fa conoscere la sua volontà.

2.3 Consiglio e discernimento spirituale

La rilettura del lavoro del governo del Superiore con il suo Consiglio nella luce del processo di discernimento spirituale ci permette di capire altri elementi importanti del rapporto tra Superiore e Consiglio e la funzione di quest'ultimo.

Se il Consiglio, infatti, si pone nel momento centrale del processo di maturazione di una decisione attraverso il discernimento, appaiono, mi sembra, più chiare alcune affermazioni che spesso si fanno a riguardo della sua natura e dell'identikit dei consiglieri. Per esempio:

– che il lavoro del Consiglio è eminentemente un lavoro di discernimento spirituale, inteso nella forma più specifica, cioè non tanto come discernimento operativo (che è proprio del Superiore e che se fosse abituale per il Consiglio ne conseguirebbe un governo collegiale), ma come discernimento delle mozioni, dei criteri, delle motivazioni, in poche parole dei dati circa i quali si attua il discernimento operativo e la deliberazione di governo;

– che, conseguentemente, l'attività del Consiglio, come esercizio di discernimento, va vista più in riferimento a Dio che ai membri della Congregazione,

più come un dono dello Spirito che come l'esercizio di una potestà e di un potere, quello consultivo appunto, più in relazione al dono del consiglio che a tecniche o metodi di tipo sociologico o pedagogico;

– che, conseguentemente, il Consiglio dovrebbe assicurarsi della più completa raccolta dei dati che dovrebbero entrare in questione (che cioè in pratica sia stato svolto correttamente il lavoro della memoria), naturalmente nei limiti del possibile. Quando, infatti, ci sono di mezzo “persone” e non semplicemente “affari”, è ovvio che facilmente non possono essere trasmessi da parte del Superiore o da parte di uno qualsiasi dei consultori tutti i dati, per non venire meno ad eventuali segreti da cui si può essere legati in forza della semplice apertura di coscienza o per altre vie;

– che, più in particolare, i consultori o consiglieri, sia come singoli che come membri del Consiglio, devono assicurare quelle qualità che si richiedono per qualunque discernimento spirituale, sia personale sia comunitario. Pertanto, dal singolo consultore ci si attende che sappia curare in se stesso non solo il senso di Dio, il primato dello Spirito e la propria interiorità attraverso la preghiera, la contemplazione e la familiarità con Cristo (perché dare un consiglio è un'attività che rientra nel quadro del comunicare spiritualmente, del comunicare dall'interno), ma anche il senso della realtà intera, del mondo, della Chiesa e della Congregazione di cui deve sentirsi “parte”, e la passione per il bene, per il positivo, anzi, per il meglio³¹;

³¹ Di fronte ad una decisione che il Superiore deve prendere e circa la quale domanda un parere o il consenso, il singolo consultore e il Consiglio in quanto tale dovrebbero domandarsi: “come è meglio fare?”, piuttosto che “che male c'è?”.

– che il lavoro in Consiglio e del Consiglio in quanto tale deve essere vissuto come un momento di riflessione personale, ma anche comunitaria, più vicina allo studio che alla semplice comunicazione di dati o, peggio ancora, di chiacchiere; più come un momento ed esercizio di dialogo (che comporta l'integrazione dei dati universali con quelli particolari, dei dati rivelati con quelli naturali, dei valori con i dati storici; dei dati comunitari o attinenti la comunità con quelli personali o attinenti il singolo individuo; ecc.) che come momento di conversazione o, all'opposto, di semplice discussione. Anche per questo, il riferimento del lavoro del Consiglio al processo di discernimento comunitario ricorda come il lavoro in Consiglio deve essere marcato da quegli aggettivi e avverbi che qualificano nella Chiesa primitiva il comunicare: si tratta di aver presente l'edificazione della comunità (1Cor 14,12), di profetare uno alla volta (1Cor 14,31), “decorosamente e con ordine” (1Cor 14,40), con premura (Fil 2,28), con umiltà (Fil 2,3), con dolcezza (Gal 6,1), con franchezza (Gal 6,20), senza confusione e dispersione di forze, per cui si superano impulsività, interventi inopportuni, intempestivi e disordinati³². Nello stesso tempo ricorda che il consultore deve avere una autentica capacità di riflessione, di dialogo, di docilità allo Spirito e di capacità di cogliere e di valutare le mozioni interiori, insieme ad un grande amore per la verità oggettiva e al gusto per l'indagine e la ricerca;

³² Cf. C.M. MARTINI, «Il Consigliare nella Chiesa» (cf. nt. 3), 242-243.

– che comunque, in quanto tale, propriamente il Consiglio non delibera, ma consiglia; i consiglieri non hanno voto deliberativo, ma consultivo o, meglio, si esprimono attraverso il consenso o il parere. La potestà deliberativa nel governo ordinario è solo nel Superiore e se da parte sua c'è in seno al Consiglio un voto, come sotto vedremo, questo è solo per consentire o no al Superiore di agire. Il Consiglio non è un Capitolo Generale o Provinciale (o, secondo le diverse terminologie nei vari Istituti di Vita Consacrata, Congregazione Generale o Provinciale) permanente. Esso riguarda il governo ordinario non quello straordinario dell'Istituto. Non si può confondere l'uno con l'altro, cioè non si può far essere ordinario quello che è straordinario! Resta, tuttavia, anche vero

– che i consiglieri non perché non hanno voto deliberativo “valgono meno” che il Superiore che lo ha. Certe espressioni, come: “purtroppo abbiamo *solo* potere consultivo” o simili, sono la manifestazione non solo di una sete di avere anche il potere deliberativo pensando di “essere di più” perché “si ha di più”³³, ma sono anche la manifestazione di una “deviazione antropologica”, perché praticamente si pensa che la volontà sia più dell'intelletto: questa è un'impostazione volontaristica che porta all'assolutismo farisaico e dittatoriale. Spesso si vuol combat-

³³ Ritenere di valere di più perché si hanno più poteri è un errore anche dal solo punto di vista umano, perché denota quella confusione tra “essere” e “avere” che mette le basi per quella ancor più diabolica confusione tra “essere” e “apparire”, la quale a sua volta si dà quando si pensa di essere di più, perché si appare più potenti o si è maggiormente onorati e stimati.

tere questa deviazione (= l'autoritarismo del Superiore) con un altrettanto pernicioso errore, quello di fare del Superiore (= volontà) un semplice esecutore del Consiglio (= intelletto). Ma questo è razionalismo, è ideologismo: purtroppo da questo la Vita Consacrata oggi nella Chiesa sembra essere veramente parecchio inficiata.

2.4 *Discernimento spirituale nel consenso e nel parere*

Qualcuno, proprio partendo dalla sua esperienza, potrebbe obiettare che, anche senza cadere nel governo collegiale e anche senza voler fare del contributo del Consiglio un sostituto del governo del Superiore, di fatto il Consiglio è chiamato a votare e, quindi, a manifestare delle decisioni: come questo si armonizza nella visione del governo spirituale secondo il processo di discernimento?

Anche il contributo del singolo consigliere e, a maggior ragione, del Consiglio in quanto tale può essere riletto nella luce del discernimento spirituale. Esso, infatti, deve maturare secondo le diverse tappe sopra vista del discernimento e della deliberazione spirituale. Tuttavia, la decisione del Consiglio non chiude l'itinerario della maturazione della decisione di governo. Il Superiore, rispetto alla deliberazione finale che dovrà essere presa in modo definitivo, rimane ancora in stato di discernimento: la decisione del Consiglio, che secondo il Codice di Diritto canonico può essere espressa come *consenso* o come *parere*, deve essere da lui ricevuta come strumento e dato per discernere quello che deciderà e che dovrà propriamente essere oggetto di governo.

Se si richieda il consenso o il parere, questo è stabilito dal diritto universale o da quello particolare di ciascun Istituto.

Quando si dice che si richiede il *consenso*:

– il Superiore non può agire senza averlo ottenuto dalla maggioranza assoluta dei voti presenti o dalla maggioranza stabilita dagli statuti particolari. Se agisce senza di esso, la sua decisione, il suo atto di governo è invalido. Potremmo dire, rifacendoci alla figura del processo di discernimento spirituale, che egli non può procedere oltre nel suo discernimento in ordine alla decisione da prendere: non può decidere; la sua capacità di prendere una decisione di governo circa quel punto concreto rimane bloccata.

– Qualora il Superiore ottenga il consenso, non è obbligato a procedere nella linea indicata dal Consiglio. Perché? Precisamente perché il Consiglio non è organo di governo collegiale e, anche dopo aver espresso il suo parere, non può necessariamente vincolare la decisione del Superiore che, nonostante il voto a lui favorevole, potrebbe aver colto, nella discussione o nelle motivazioni emerse nel Consiglio, elementi che possono portarlo a ripensare la propria scelta iniziale e addirittura, dopo un debito discernimento personale – espressione e affermazione del governo personale proprio di un governo spirituale –, a rovesciarla. Questo permette di capire meglio la differenza tra la decisione del Consiglio quando questo agisce formalmente da Consiglio, cioè da organo consultivo, e la sua decisione quando agisse da organo collegiale: nel primo caso il Superiore resta libero anche di andare contro il suo primitivo parere per il quale aveva chiesto il consenso del Consiglio, non agen-

do nonostante la maggioranza gli avesse espresso il proprio consenso; nel secondo caso il Superiore deve ubbidire e seguire il parere della maggioranza, comunque sia stata la sua opinione in merito sia prima della votazione, sia nell'atto stesso della votazione.

– Sempre è necessario che si giunga ad un voto: non è sufficiente che i consiglieri esprimano il loro parere liberamente e discutano tra di loro, senza arrivare ad una votazione formale, anche se può apparire ben chiaro l'esito di essa e la posizione del Consiglio.

Quando si dice che si richiede il *parere*:

– Il Superiore non può agire in modo che la sua decisione sia un atto giuridicamente valido solo se non convoca affatto il Consiglio oppure se lo convoca parzialmente non facendo pervenire a tutti i consiglieri l'invito alla riunione di Consiglio.

– Non è necessario che si addivenga ad un voto, ma basta che tutti abbiano avuto l'opportunità di esprimersi.

– Quand'anche si arrivasse alla formulazione di un voto (utile talvolta per fare chiarezza sulla maggiore o minore convergenza del Consiglio circa una determinata posizione), il Superiore non è nemmeno obbligato a seguire il parere espresso dalla maggioranza.

Quanto veniamo di dire mi sembra che ancora una volta illumini bene perché non si possa e non si debba confondere e identificare consenso e voto deliberativo, da una parte, e, parallelamente dall'altra, parere e voto consultivo. Inoltre mi sembra che anche la rilettura del governo del Superiore e della funzione del suo Consiglio in chiave di discernimento

spirituale possa dare meglio ragione sia della distinzione di soggetti nel governo ordinario tra Superiore e Consiglio (il Superiore non è membro del Consiglio), sia della natura spirituale del governo di entrambi i soggetti, e come solo nell'assicurare il carattere dell'uno e dell'altro modo di governare, cioè di promuovere il bene comune, secondo la specificità di ognuno, si possa cogliere la ricchezza che deriva dalla loro complementarità.

Conclusione

Prima di concludere mi sembra doveroso richiamare due aspetti che dovrebbero marcare lo spirito non solo del singolo consultore, ma del Consiglio come corpo uno.

Alludo, per prima cosa, alla necessità dell'*amorevole comprensione* della complessità della vita, in genere, e della vita della Chiesa, della Congregazione, della Provincia e della comunità particolare, in specie. Si tratta non solo di *comprensione*, cioè di saperla avvertire e cogliere, ma anche di comprensione *amorevole*, cioè piena e accompagnata da amore e da affetto; almeno si tratta di non arrabbiarsi contro di essa e di vederla come un'opportunità di progresso sulla via della santità.

Il secondo aspetto riguarda la necessità, per il consultore, di misericordia e di amore per le miserie dei confratelli e della congregazione, insieme ad una pazienza e longanimità che non dovrà, però, mai cadere in permissivismo o tradimento della verità.

Il ricordo di tutte queste qualità che dovrebbero caratterizzare la figura del consultore e del Consiglio non è per scoraggiare chi il Signore chiama a

quest'ufficio di fronte all'altezza dell'impegno che gli è assegnato, quanto piuttosto per pregare il Signore che gli ottenga questi doni, sapendo che essi passano attraverso la sua razionalità, la sua bontà, il suo impegno, la sua sensibilità e la sua fiducia.

MAURIZIO COSTA, S.J.